

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DA PARTE DEL
COMITATO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' DI SISTEMA DELLE
IMPRESE E L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO LOCALE**

Approvato con verbale del CDA in data 30 giugno 2016

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Modalità di acquisizione in economia

Art. 3 Voci e limiti di spesa inerenti a beni e servizi

Art. 4 Divieto di frazionamento

Art. 5 Adozione provvedimenti

Art. 6 Preventivi di spesa

Art. 7 Scelta del preventivo

Art. 8 Ordinazione

Art. 9 Esecuzione dell'intervento

Art. 10 Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione – Collaudo

Art. 11 Verbalizzazione del procedimento

Art. 12 Individuazione del responsabile del procedimento

Art. 13 Oneri fiscali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice".

2. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni od ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire mediante cottimo fiduciario per gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.

2. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato rispettivamente ai successivi artt. 3 e 4, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del codice.

Art. 3 - Voci e limiti di spesa inerenti a beni e servizi

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi entro l'importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, di 211.000 euro, salvo quando diversamente specificato:

a) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale;

b) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d'ufficio;

c) spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio;

d) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico; acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;

e) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori e/o istituti di ricerca e formazione, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;

f) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

g) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;

h) spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; spese per la certificazione aziendale;

i) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere;

l) spese per servizi di vigilanza degli edifici e spazi destinati ad ospitare attività di cui alle competenze del Comitato in oggetto;

m) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;

n) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;

o) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;

- p) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- q) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- r) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- s) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;
- t) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni svolte.

Art. 4 - Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 5 - Adozione provvedimenti

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto dal CDA del Comitato di cui sopra mediante l'approvazione della spesa con opportuno verbale.

2. Nell'indicato verbale dovranno essere indicati:

- 1. la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
- 2. il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal successivo art. 12, qualora non sia mantenuto in capo al Presidente nominato, detto ruolo;

e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:

- 1. l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
- 2. le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
- 3. le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità.

3. Il verbale di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia.

4. Per forniture di beni e servizi di importo fino a 40.000 euro, con congrua motivazione in merito al ricorso a tale procedura e fermo restando il divieto di frazionamento artificioso degli appalti, la gestione in economia può essere disposta direttamente dal Presidente che, previo accertamento delle disponibilità di bilancio, procede secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento, salvo liquidazione successiva effettuata previa approvazione di opportuno verbale, in ogni caso, in sede di attestazione della regolare esecuzione di forniture e servizi.

5. E' consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di fornitura per importi di cui al precedente comma e con le procedure ivi indicate.

6. Trova applicazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.

Art. 6 - Preventivi di spesa

1. A seguito di verbale del CDA di cui all'art. 5 c. 1, o di propria iniziativa nel caso di cui all'art. 5 c. 4, ovvero man mano che se ne presenti la necessità, il responsabile del procedimento di cui al successivo art. 12, provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei, indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma successivo. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio, la fornitura siano di importo fino a 40.000 euro.

3. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 7 - Scelta del preventivo

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 6, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 12, nelle fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

2. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comitato.

3. In ogni caso, attesta la congruità del preventivo scelto.

Art.8 – Ordinazione

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 7, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 12, emette l'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 6, senza necessità di formale contratto.

L'ordinazione dell'intervento deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, al verbale di cui all'art. 6, fatto salvo il caso contemplato al comma 4 del medesimo articolo.

Art. 9 - Esecuzione dell'intervento

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 12.

2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato dell'esecuzione dell'intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento di cui al precedente art. 8. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 10 - Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

2. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 11 - Verbalizzazione del procedimento

1. Tutte le funzioni svolte dal responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 12, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare da apposito verbale.

Art. 12 - Individuazione del responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo intervento relativo a servizi e forniture, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il Presidente pro-tempore del Comitato.

3. Il responsabile del procedimento di cui al primo comma, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Tesoriere o da un suo delegato che ne assume le funzioni. Di cui al presente regolamento.

Art. 13 – Oneri fiscali

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".